

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3357

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori STIFFONI, MORO, ARCHIUTTI, FALCIER, CALLEGARO, COLLINO, PIROVANO, FRANCO Paolo, CHINCARINI, VANZO, PERUZZOTTI, MONTI, TIRELLI, PEDRAZZINI, BRIGNONE, BOLDI, AGONI, CORRADO, PROVERA, BORDON, BATTISTI, BAIO DOSSI, D’ANDREA, MANZIONE, VALLONE, DETTORI, MONTICONE, CASTAGNETTI, PASINATO, DE RIGO, COSTA, TREDESE, FAVARO, ZORZOLI, COMPAGNA, ZICCONI, D’ONOFRIO, TAROLLI, SUDANO, BERGAMO, MAFFIOLI, TUNIS, ZANOLETTI, CAMBER, MANFREDI, SCOTTI, SCARABOSIO, GUASTI, CONSOLO, ZAPPACOSTA, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, PELLEGRINO, SODANO Calogero, MENARDI, ULIVI, DEMASI, BONGIORNO, SERVELLO, COZZOLINO, CARRARA, BARATELLA, BASSO e VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2005

Norma interpretativa dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito delle gravissime azioni criminose avvenute nel corso di più di dieci anni in Veneto e in Friuli, nelle quali, cosa ancor più odiosa, sono rimaste vittime dei bambini, l'ultima, pochi giorni fa nel Trevigiano, si ravvisa la necessità di prevedere una normativa che tuteli anche sotto l'aspetto risarcitorio coloro che, disgraziatamente, sono rimaste vittime di tali crimini, che di solito avvengono sempre in luoghi pubblici o aperti al pubblico quali supermercati, spiagge, chiese, strade, e così via, il cui autore è stato defi-

nito dai *media* con l'appellativo di «*Unabomber*».

Esistono già delle norme in materia come la legge 3 agosto 2004, n. 206, che a sua volta fa riferimento ad altre leggi precedenti da applicare per quanto non espressamente previsto da essa.

L'esigenza di questo disegno di legge nasce però dalla necessità di fornire un supporto interpretativo, al fine di sgombrare il campo da dubbi di sorta: le azioni delittuose suddette sono e debbono considerarsi come atti di terrorismo e rientrare perciò nell'ambito di applicazione della legge richiamata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si intende nel senso che devono considerarsi vittime degli atti di terrorismo le persone rimaste coinvolte nelle azioni criminose rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in via ripetitiva in Veneto e Friuli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

